



Autorità di Gestione Unica

EX POR FESR ABRUZZO 2014-2020

Asse III 3.6.1 – FdF SAIM –

Strumento Finanziario Legge 9/2021

Fondo “Piccolo Prestito”

CUP: C97C18000020007

Titolo Avviso

Fondo “Piccolo Prestito”

Indice

<i>ARTICOLO 1 – FINALITA’</i>	3
<i>ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA</i>	3
<i>ARTICOLO 3 – I REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEGLI AIUTI</i>	3
<i>ARTICOLO 4 – I REQUISITI OGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEGLI AIUTI</i>	4
<i>ARTICOLO 5 – ALTRI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’</i>	4
<i>ARTICOLO 6 – INTERVENTI FINANZIABILI E COSTI AMMISSIBILI</i>	6
<i>ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</i> ...	8
<i>ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO E DELL'AIUTO SOTTOFORMA DI "CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI"</i>	8
<i>ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI SUL CUMULO DEGLI AIUTI</i>	9
<i>ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO</i>	9
<i>ARTICOLO 11 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</i>	10
<i>ARTICOLO 12 – ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE</i>	12
<i>ARTICOLO 13 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE</i>	13
<i>ARTICOLO 15 – CONTROLLO IN LOCO ED ISPEZIONI</i>	14
<i>ARTICOLO 16 – REVOCA TOTALE DEL FINANZIAMENTO</i>	14
<i>ARTICOLO 17 – PROCEDURA DI REVOCA E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO</i>	15
<i>ARTICOLO 18 – INFORMATIVA E TUTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY</i>	16
<i>ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI</i>	16
<i>ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI</i>	17
<i>ARTICOLO 21 – DEFINIZIONI</i>	17
<i>DISPOSIZIONI EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI</i>	19
<i>NORMATIVA SPECIFICA REGIONALE</i>	21
<i>ALLEGATO A) SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI REG. (UE) N. 1407/2013 (DE MINIMIS)</i>	24
<i>ALLEGATO B) ALTRI SETTORI ECONOMICI AMMESSI (E ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI) REG. (UE) N. 1407/2013 (DE MINIMIS)</i>	25

Articolo 1-Finalità

1. La finalità del presente Avviso denominato “Fondo Piccolo Prestito” è quella di facilitare l’accesso al credito, mediante la concessione di un prestito diretto a tasso zero, per le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) operanti sul territorio della regione Abruzzo, ammissibili a tutti i settori economici di cui all’art.1 del Reg. (UE) 1407/2013, con particolare riguardo ai settori della ristorazione, al settore turistico-alberghiero, nonché alle filiere ad essi correlate.
2. Obiettivo generale dell’Avviso è quello di dare un sostegno alla ricostituzione della liquidità aziendale e del capitale circolante, mediante la concessione di aiuti sotto forma di “contributi in conto interessi” che riducano a zero gli stessi, sui finanziamenti correlati, nel rispetto dell’art. 4.2 del Reg. (UE) 1407/2013.
3. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

1. L’Avviso “Fondo *Piccolo Prestito*” ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 5.000.000 ed è ripartita in due Sezioni:

Sezione A

- Dotazione pari a 2.500.000 euro, destinata **esclusivamente** alle imprese del settore ristorazione, e del settore turistico – alberghiero, nonché alle filiere ad essi correlate, identificate con attività prevalente, secondo il codice ATECO ISTAT 2007 esplicitato all’Allegato A) del presente Avviso.

Sezione B

- Dotazione pari a 2.500.000 euro, destinata **a tutti** gli altri settori economici (diversi da quelli elencati nell’allegato A), purché ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art. 1 del Reg. UE 1407/ 2013 (“*de minimis*”), secondo il codice ATECO ISTAT 2007 esplicitato all’Allegato B) del presente Avviso.
2. La dotazione finanziaria potrà essere incrementata o modificata fra le due Sezioni, con conseguente procedura di scorrimento delle graduatorie di merito già formate nella prima istruttoria, nel caso in cui la Regione Abruzzo rendesse disponibili al *Soggetto concedente* Fira S.p.A. ulteriori risorse finanziarie.

Articolo 3 – I requisiti soggettivi dei beneficiari degli aiuti

1. I soggetti beneficiari degli aiuti sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)¹ identificate come “impresa unica²” ai sensi dell’art. 2.2 del Reg. (UE) 1407/2013 che

¹ Definizione nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea

² Regolamento 1407/2013 “*de minimis*” ha introdotto la nozione di “impresa unica”. L’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento recita: “Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci

dispongano già di una sede operativa nel territorio abruzzese al momento della presentazione della domanda.

2. Possono chiedere l'accesso agli aiuti, solo le imprese che presentano i seguenti requisiti soggettivi:
 - a) essere costituite prima della data dell'8 marzo 2020 e che, al momento della presentazione della domanda, risultino ancora attive ed iscritte sul Registro delle Imprese; per data di costituzione devono essere intese le seguenti differenti condizioni:
 - per le imprese individuali, la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - per le società di persone la data di costituzione dell'atto costitutivo;
 - per le società di capitali la data di iscrizione nel Registro delle Imprese risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA.

Articolo 4 – I requisiti oggettivi dei beneficiari degli aiuti

1. Possono chiedere l'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese che presentino i seguenti requisiti oggettivi:
 - a) hanno subito una perdita a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività, con un decremento del fatturato rispetto all'anno precedente del 2019, non inferiore al 20%;
 - b) dichiarino di avere un fabbisogno di liquidità complessivo non inferiore a 10.000 euro, fermo restando che l'importo massimo concedibile per ciascun finanziamento non potrà essere superiore ad euro 15.000;
 - c) non hanno subito revoche per inadempimento su finanziamenti e/o affidamenti bancari, nel corso dell'ultimo anno prima della presentazione della domanda;
 - d) non trovarsi, alla data di presentazione della domanda, oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli;
2. I requisiti oggettivi per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso sono soggetti alla disciplina per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Articolo 5 - Altri requisiti di ammissibilità

1. Le imprese richiedenti, oltre ai requisiti *soggettivi* e *oggettivi* descritti negli artt. 3 e 4 che precedono, devono possedere alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento:

dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica"

- un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui all'Allegato A) - Settori di attività ammissibili al riparto di risorse per la Sezione A) dell'Avviso;
 - un'attività economica identificata come prevalente rientrante in una delle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui all'Allegato B) Altri settori economici ammessi (e attività non ammissibili) ai sensi delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1407/2013 per la Sezione B) dell'Avviso;
- b) avere un'unità operativa destinataria dell'intervento nel territorio della regione Abruzzo, risultante da visura camerale;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali;
- d) non essere soggette alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

(per gli amministratori delle imprese)

- e) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) non essere incorsi in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- g) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - h) di aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
 - i) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
 - j) non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C (2012)8805];
 - k) essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela.
2. ***Il mancato rispetto anche di una sola delle sopra elencate condizioni comporta l'esclusione della domanda di agevolazione.***
3. In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rende tale dichiarazione anche in riferimento ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, con indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti.
4. La FiRA S.p.a., Soggetto Gestore dell'Avviso eserciterà controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione delle domande, su un campione rappresentativo stimato non inferiore al 5% sul totale delle domande ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del DPR 445/2001 e dai Manuali procedurali messi a disposizione dell'AdG.

Articolo 6 - Interventi finanziabili e costi ammissibili

1. La richiesta di finanziamento, a cui è correlata la concessione dell'aiuto "*de minimis*" sotto forma di *contributo in conto interessi*, deve riguardare **spese riferibili alla gestione corrente** dell'impresa, con il fine di un generale **rafforzamento della liquidità** della stessa.
2. Sono ritenuti ammissibili i seguenti **costi di funzionamento e di gestione** dell'impresa:
 - a) merci, materie prime, semilavorati e materiali di consumo;
 - b) promozione e pubblicità;
 - c) locazione di immobili;
 - d) utenze intestate direttamente al beneficiario del finanziamento (*energie, riscaldamento, acqua, telefoniche e connessioni*);
 - e) canoni e abbonamenti a banche dati;
 - f) personale contrattualizzato a tempo determinato o indeterminato.
3. Sono ritenute ammissibili temporalmente, **le sole spese effettuate dal giorno successivo**

6 di 25

Fi.R.A. SpA

EX POR FESR ABRUZZO 2014-2020

Asse III Azione 3.6.1 – FdF SAIM – Strumento Finanziario Legge 9/2021 – Fondo “Piccolo Prestito”

20230419

alla data di pubblicazione della Legge Regionale n. 9/2021 (pubblicata con lo speciale n.103 del 19.05.2021) sino alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT.

4. Nell'ambito del presente Avviso, sono esclusi i costi relativi a:
 - a) l'acquisto di beni, sia materiali che immateriali;
 - b) l'acquisto di beni a fini dimostrativi;
 - c) investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice civile;
 - d) lavori in economia;
 - e) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
 - f) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - g) interessi passivi;
 - h) consolidamento delle passività;
 - i) interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
 - j) l'avviamento d'impresa;
 - k) l'imposta sul valore aggiunto rappresenta un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del piano delle spese (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
 - l) costi per i quali l'impresa abbia già beneficiato di altre misure di sostegno finanziario nazionale o comunitario.
5. Il Richiedente dovrà presentare un prospetto riepilogativo delle spese sostenute per un ammontare effettivamente realizzato e non inferiore al 100% del finanziamento richiesto, pena la mancata concessione dello stesso.
6. Le spese sostenute devono essere obbligatoriamente coerenti con l'attività di impresa pena la mancata concessione del finanziamento.
7. Tutti i documenti contabili relativi alle suddette spese devono essere tenuti a disposizione del Soggetto Gestore per tutta la durata dell'agevolazione e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni dalla concessione del finanziamento e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo di controllo da parte del Soggetto Gestore, della regione Abruzzo e/o di Soggetti terzi delegati, preposti alle verifiche.

Articolo 7 - Obblighi del richiedente in fase di presentazione della domanda

1. I richiedenti, **a corredo della domanda di Ammissione**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono inserire sulla piattaforma digitale sportello, **la Visura Camerale** rilasciata dalla

CCIAA da non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda o certificato di rilascio della P.IVA, se libero professionista (**Allegato 1**) e il **Prospetto riepilogativo delle spese (Allegato 2)**, esplicativo del totale dei costi sostenuti, per il funzionamento e per la gestione dell'impresa, organizzato per categoria di costi.

2. I richiedenti dovranno presentare l'istanza, secondo le indicazioni di cui al comma precedente, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato non inferiore al 100% del finanziamento richiesto, pena la mancata concessione dello stesso.
3. Le spese sostenute devono essere obbligatoriamente coerenti con l'attività d'impresa pena la mancata concessione del finanziamento.
4. Tutti i documenti contabili relativi alle suddette spese devono essere tenuti a disposizione del Soggetto Gestore per tutta la durata dell'agevolazione e comunque per un periodo non inferiore a dieci anni (10) dalla concessione del finanziamento e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo di controllo da parte del Soggetto Gestore, della Regione Abruzzo e/o di Soggetti terzi delegati, preposti alle verifiche.

Articolo 8 – Caratteristiche del finanziamento e dell'aiuto sotto forma di “contributi in conto interessi”

1. Il finanziamento è concesso, qualora ricorrano i requisiti di ammissibilità, sull'intero importo dei costi presentati e ritenuti ammissibili in fase di istruttoria.
2. L'aiuto individuale correlato al finanziamento diretto corrisponde al *contributo in conto interessi* determinato *ex ante*, nella misura necessaria all'abbattimento a zero degli interessi dovuti per la restituzione del finanziamento.
3. Il finanziamento è concesso secondo i seguenti parametri:
 - a) importo minimo: € 10.000,00;
 - b) importo massimo: € 15.000,00;
 - c) durata massima per la restituzione della sola quota capitale: 60 mesi;
 - d) di cui preammortamento: 24 mesi;
 - e) rateo rimborso: semestrale costante posticipata.
4. Il Soggetto Gestore FiRA Spa, per il tramite della Banca *Service*:
 - a) provvederà alla concessione e all'erogazione del finanziamento, per la sola quota capitale all'impresa;
 - b) provvederà al riconoscimento e concessione dell'aiuto individuale a favore dell'impresa sotto forma di *contributo in conto interessi*;
 - c) tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle Autorità degli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione del servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale rischi di Banca D'Italia e CRIF).

Articolo 9 – Disposizioni sul cumulo degli aiuti

1. Gli aiuti concessi nel quadro del presente Avviso pubblico sono cumulabili con altri aiuti concessi all'impresa richiedente nel rispetto delle condizioni sostanziali poste dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2014.
2. Le imprese che presentano domanda a valere del presente Avviso pubblico, che avessero presentato istanza di agevolazione per la medesima tipologia di spesa a valere su altra/e normativa/e, per le quali non sono ancora noti gli esiti dell'istruttoria, si impegnano a fornire successivamente alla ricezione della Comunicazione di ammissione ai benefici idonea comunicazione di rinuncia al/i contributo/i cui intende rinunciare.

Articolo 10 – Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato

1. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*), la FiRA. Spa provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali “*de minimis*” nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
2. Ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) del predetto DM 115/2017 l'«*Autorità responsabile*» della misura d'aiuto è il Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale; il «*Soggetto concedente*» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è la FiRA. Spa.
3. Ai fini del controllo sul rispetto dei massimali d'aiuto e del controllo sul cumulo dei costi ammissibili, prima delle concessioni, la FiRA. Spa provvede ad attivare le necessarie verifiche sulle relazioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 1407/2014 per la definizione di “*impresa unica*” e sulle vicende societarie in caso di *fusioni, acquisizioni, o scissioni* come da previsioni artt. 7 e 8 del medesimo regolamento.
4. Non possono essere oggetto di concessione d'aiuti individuali: le imprese che operano nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 come specificati dall'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento, nonché le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea.
5. Il Soggetto concedente FiRA. Spa, prima delle concessioni, verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi, sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 assicurino, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso.
6. Ai fini del rispetto del principio di “*trasparenza degli aiuti*” di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013 si precisa che gli aiuti individuali sono concessi sotto forma di *contributo*

in conto interessi e pertanto sono ritenuti “trasparente” *ex se* come previsto dal par. 2 del citato articolo 4 Reg. n. 1407/2014.

7. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto complessivo e della determinazione dei costi ammissibili, tutti gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono espressi al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile dall'impresa.
8. Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7, dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, sono escluse concessioni di aiuti che superino il massimale complessivo previsto per i tre esercizi finanziari consecutivi al paragrafo 2, del medesimo articolo; in sede di “soccorso istruttorio” e prima della concessione, sarà consentito dal Soggetto concedente FiRA. Spa un solo adeguamento ai costi ammissibili inseriti nel progetto di finanziamento, al fine di rientrare nei limiti del suddetto massimale triennale.
9. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.
10. Ai sensi della c.d. giurisprudenza Deggendorf (Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Germania, («Deggendorf»)) la FiRA. Spa è tenuta a sospendere i pagamenti per gli aiuti eventualmente concessi nel rispetto del presente Avviso, alle imprese che rientrano tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti già individuati quali illegali o incompatibili con una Decisione di recupero da parte della Commissione Europea.

Articolo 11 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello uguale o superiore al 2, riconducibile al legale rappresentante. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: <https://www.spid.gov.it>.
2. La domanda a valere sul presente Avviso può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma digitale sportello, raggiungibile dal sito web <https://sportello.regione.abruzzo.it/> selezionando la voce: “Catalogo Servizi” / “Bandi FESR 2014-2020” / Avviso Piccolo Prestito.
3. La domanda è formulata attraverso l'inserimento dei dati nell'apposito form “**Domanda di Ammissione**” sulla piattaforma digitale Sportello ed è generata in formato .pdf. al termine dell'inserimento dei dati e della documentazione prevista al successivo comma 10 del presente articolo.
4. L'autenticazione tramite SPID equivale alla sottoscrizione della domanda.
5. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della istanza.
6. La piattaforma digitale Sportello, per la compilazione **on line** della **Domanda di Ammissione** sarà accessibile a partire:

10 di 25

Fi.R.A. SpA

EX POR FESR ABRUZZO 2014-2020

Asse III Azione 3.6.1 – FdF SAIM – Strumento Finanziario Legge 9/2021 – Fondo “Piccolo Prestito”

20230419

dalle ore 12.00 de l'8 maggio 2023 e fino alle ore 12.00 de l'8 giugno 2023.

7. È possibile inviare una nuova domanda che annulla la precedente entro i termini di validità dell'Avviso. In caso di più domande presentate dalla stessa impresa sarà presa in considerazione l'ultima domanda inviata. La nuova domanda assume un nuovo ordine di arrivo e un nuovo numero progressivo di trasmissione. Una volta chiusa la procedura di presentazione della domanda come sopra descritta, non sarà possibile apportare modifiche e/o integrazioni.
8. Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURAT, sul sito della FiRA Spa e sul sito della Regione Abruzzo.
9. Le dichiarazioni nel form della **Domanda di Ammissione** sono rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e con la responsabilità di cui agli artt.75 e 76 dello stesso. **I richiedenti devono compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica.**
10. A corredo della domanda di Ammissione, e delle dichiarazioni ivi contenute, occorre inserire, sulla piattaforma digitale Sportello, pena l'esclusione dell'istanza, la seguente documentazione:
 - **(Allegato 1) - Visura camerale** rilasciata dalla CCIAA da non oltre 3 mesi prima della data di presentazione della domanda o certificato di rilascio della P.IVA **se libero professionista**
 - **(Allegato 2) - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute.**
11. La Domanda di Ammissione contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti agli articoli 3, 4 e 5 dell'Avviso.
12. Le credenziali di accesso, ottenute mediante la procedura sopra descritta, consentono il login all'interno del portale per la visualizzazione della domanda di aiuto. Al termine della compilazione corretta delle varie sezioni, il sistema genera la domanda, contenente tutte le informazioni inserite in piattaforma.

Data la gravità e la straordinarietà del contesto economico e considerando che il sostegno previsto dall'Avviso è finalizzato a far fronte ad una grave ed urgente situazione di difficoltà finanziaria del richiedente, la domanda è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Il richiedente riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.

Il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del finanziamento, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Articolo 12 - Istruttoria di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria di ammissibilità delle richieste di finanziamento è svolta dal Soggetto Gestore, attraverso un Gruppo di Lavoro interno, secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro 90 giorni dalla chiusura dell'Avviso Pubblico, salvo eventuali sospensioni per le richieste di integrazione e si conclude con la redazione di due graduatorie provvisorie, sulla base della dotazione finanziaria, come prevista all'art. 2 del presente Avviso che verranno approvate dal Cda del Soggetto Gestore e pubblicate sui siti del Soggetto Gestore e della Regione Abruzzo.
2. Qualora il Soggetto Gestore, nel corso dell'istruttoria delle domande ricevute, dovesse richiedere integrazioni (dati, documenti, chiarimenti o approfondimenti), i richiedenti dovranno, entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, tramite piattaforma digitale Sportello, presentare la documentazione richiesta.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda;
- la completezza della domanda e della documentazione obbligatoria;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- la coerenza con le finalità previste dall'Avviso.

Le domande di agevolazione possono essere archiviate d'ufficio qualora la documentazione integrativa non arrivi al Soggetto Gestore entro il termine fissato, senza ulteriore comunicazione al soggetto richiedente.

Articolo 13 - Cause di inammissibilità delle domande

1. Costituiscono cause di inammissibilità alla agevolazione:
 - a) la non corretta o incompleta presentazione della domanda, secondo i termini e le modalità stabilite dall'art. 11 del presente Avviso;
 - b) l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, previsti agli articoli 3, 4 e 5 del presente Avviso.

Articolo 14 - Concessione ed erogazione del finanziamento

1. La valutazione è svolta dal Soggetto Gestore, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e si conclude con la redazione di due graduatorie provvisorie, come previsto all'art.12, che verranno approvate dal Cda del Soggetto Gestore e pubblicate sui siti del Soggetto Gestore e della Regione Abruzzo.

2. I Soggetti ammessi a finanziamento, entro 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, dovranno accettare l'aiuto, provvedendo ad inviare (tramite la piattaforma digitale Sportello) l'accettazione del contributo; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina l'esclusione dalla graduatoria definitiva.
3. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del beneficiario, il Soggetto Gestore procede ad espletare gli obblighi inerenti al Registro Nazionale degli Aiuti.
4. I Soggetti non ammessi a finanziamento, ai sensi dell'art. 13 del presente Avviso, possono presentare eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., entro 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria; le controdeduzioni vengono acquisite esclusivamente tramite la piattaforma digitale Sportello.
5. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore provvede all'approvazione delle graduatorie definitive che recheranno il codice di concessione RNA-COR e del CUP del progetto e che verranno pubblicate sul sito di FIRA Spa e su quello della Regione Abruzzo.
6. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg. UE 1407/2013, corrisponde alla data di approvazione, da parte del Soggetto Concedente FiRA Spa, dell'atto recante le graduatorie definitive.
7. Entro 90 giorni dalla data di concessione, verrà sottoscritto il contratto di finanziamento tra il beneficiario e la Banca Service.
8. Prima della sottoscrizione del contratto, la Banca Service effettuerà, prioritariamente, la verifica della visura rilasciata dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia e della CRIF.

In caso di esito negativo il Soggetto Gestore procederà alla revoca della pratica; in caso di esito positivo la Banca Service procederà con la verifica:

- a) della regolarità contributiva del beneficiario;
 - b) dei poteri di firma del soggetto firmatario;
 - c) della regolarità sulla disciplina dell'antiriciclaggio e all'adeguata verifica della clientela.
9. La data di efficacia del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione dello stesso. La mancata sottoscrizione del contratto da parte del beneficiario entro i termini previsti al comma 7 comporta la revoca del finanziamento concesso.
 10. In caso di esito negativo dei controlli effettuati in merito alla regolarità contributiva, è concesso, al beneficiario, un termine di 30 giorni per regolarizzarsi, per poi procedere al perfezionamento del contratto. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato si procede con la revoca dell'agevolazione.
 11. In caso di esito positivo delle verifiche, l'agevolazione pubblica, pari al 100% del piano delle spese ammesso, verrà erogata in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal beneficiario nella fase di sottoscrizione del contratto compilando l'apposita modulistica.

Articolo 15 - Controllo in loco ed ispezioni

1. Il Soggetto Gestore procede ai controlli in loco a campione sui soggetti finanziati per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso.
2. I beneficiari dovranno, inoltre, consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie nel rispetto di quanto previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e Vademecum del Fondo dei Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) costituito ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i..
3. L'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti destinatari di fornire, a pena di revoca, piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi.
4. I Beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del POR FESR 2014–2020.

Articolo 16 - Revoca totale del finanziamento

1. Costituiscono cause di decadenza dell'agevolazione e conseguente revoca totale del finanziamento:
 - a. esito negativo dei controlli previsti all'art. 14 e/o mancata messa a disposizione di quanto richiesto ai sensi dell'art. 15 del presente Avviso;
 - b. il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - c. perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti agli articoli 3, 4 e 5;
 - d. mancato rispetto da parte del richiedente degli obblighi previsti all'art.7 del presente Avviso;
 - e. mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento nei termini stabiliti all'art. 14 comma 8 e mancata regolarizzazione del DURC entro i termini stabiliti ai sensi dell'art.14 comma 10;
 - f. rinuncia all'agevolazione trascorsi 30 gg dalla data di accettazione dell'agevolazione concessa;

- g. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
 - h. gravi inadempimenti dell'impresa rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso, nel contratto di finanziamento ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
 - i. mancato pagamento di due rate del finanziamento agevolato erogato e/o dell'ultima rata di rimborso;
 - j. ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.
2. In caso di revoca totale si ha la decadenza dal beneficio che comporta il rimborso dell'intero importo del finanziamento. Il Soggetto Gestore, in caso di revoca totale, dispone, tramite PEC, la risoluzione del contratto di finanziamento.

Articolo 17 - Procedura di revoca e recupero del finanziamento

1. Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui all'art. 16, il Soggetto Gestore procede, tramite PEC, con l'atto di revoca totale della agevolazione concessa, procedendo al recupero delle risorse erogate.
2. Il Soggetto Gestore, per il tramite della Banca Service, quindi, procede alla risoluzione del contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso ai sensi della L. n. 241/1990.
3. Il Soggetto Gestore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca entro 30 giorni dall'accertamento del presupposto di revoca ed assegna al beneficiario della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il beneficiario può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
4. Il Soggetto Gestore prende atto degli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori informazioni/ elementi di giudizio, al fine di formulare le osservazioni conclusive in merito.
5. Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento.
6. In caso contrario, il Soggetto Gestore adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione concessa e della conseguente risoluzione del contratto di finanziamento. Il Soggetto Gestore provvede al recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento, al netto della quota capitale delle rate già rimborsate. In caso di revoca del beneficio del termine, gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata

non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente il Soggetto Gestore trasmette ai beneficiari il provvedimento di revoca e, ove necessario per le attività di recupero delle somme dovute, si potrà avvalere dell'iscrizione a ruolo, mediante il supporto di appositi Enti di riscossione.

7. L'atto di revoca costituisce in capo al Soggetto Gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'agevolazione concessa.

Articolo 18 - Informativa a tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

1. Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione al presente Avviso avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per gli scopi istituzionali.
2. Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e farà riferimento all'informativa riportata sulla Domanda di Ammissione da compilare on line sulla piattaforma digitale Sportello.

Articolo 19 - Responsabile del procedimento e informazioni generali

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente Avviso pubblico è Anna Daniela Astolfi.
2. Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e rivolgendosi a FIRA S.p.A. all'indirizzo firapec@pec.fira.it.

Articolo 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti.
2. L'Autorità di Gestione, attraverso FIRA S.p.A., effettua verifiche periodiche e costanti dello strumento finanziario e si riserva, di intesa con FIRA S.p.A., di assumere, in qualsivoglia momento tutte le iniziative volte a valutare l'andamento dell'Avviso.
3. Qualora la dotazione finanziaria del presente Avviso dovesse essere incrementata con ulteriori risorse, in accordo con l'Autorità di Gestione della Regione Abruzzo, si procederà con lo scorrimento della graduatoria degli ammessi.

I termini indicati nel corpo del presente Avviso, al singolare o al plurale, con la lettera maiuscola vanno letti in riferimento alle seguenti definizioni:

«**Banca Service**»: Istituto di Credito che si occuperà del service bancario connesso alla gestione dello strumento finanziario denominato Fondo “Piccolo Prestito”.

«**De Minimis**»: gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l’altro e con eccezioni, che l’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi da uno Stato membro a un’Impresa Unica in termini di ESL, non può superare 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

«**Richiedente**»: il soggetto giuridico (Micro, Piccole e Medie Imprese) che richiede e può beneficiare delle agevolazioni.

«**Disciplina Antiriciclaggio**»: D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

«**Disciplina Privacy**»: Regolamento UE 2016/679, “GDPR” e ss.mm.ii. ed ulteriore normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

«**Fondo Prestiti**»: è lo strumento finanziario, gestito Fi.R.A. SpA Unipersonale, per la concessione di un prestito diretto a tasso zero.

«**Impresa**»: ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

«**Impresa in Difficoltà**»: in conformità al comma 18 dell’art. 2 del RGE 651/2014 e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze: - nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; - nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; - qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; - qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

«**Impresa Unica**»: l'insieme di imprese come definito all'art. 2 (2) del Regolamento “*de minimis*”, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti: - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

«**Legale rappresentante**»: i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con terzi. Nel caso dei Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria è il Libero Professionista stesso.

«**MPMI**» o «Micro, Piccole e Medie imprese»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al RGE e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). A tale categoria appartengono le Imprese Autonome che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI: si definisce «Micro Impresa» un'impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; «Piccola Impresa» un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; si definisce quindi «Media Impresa» una PMI che non sia una Piccola Impresa. In caso di Imprese non definibili come Imprese Autonome, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle Imprese collegate e, pro quota, delle Imprese associate.

«**POR**»: Programma Operativo Regionale.

«**POC**»: Programma Operativo Complementare.

«**FSC**»: Fondo Sviluppo e Coesione.

«**Sede Operativa o Unità Locale**»: è la sede abruzzese nella quale viene svolta l'attività destinataria delle agevolazioni previste dall'Avviso.

«**Disciplina Antiriciclaggio**»: D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2014-2020, alle disposizioni sugli aiuti di Stato ed al procedimento amministrativo, nonché al POC.

Premesse

Al fine di sostenere le MPMI che risentono ancora degli effetti devastanti della crisi da COVID-19 e affrontare le carenze di liquidità conseguenti al perdurare della situazione di crisi generalizzata, le risorse del Fondo di Fondi SAIM sono state riprogrammate e impiegate per una serie di strumenti che possono essere attivati singolarmente, congiuntamente o alternativamente sulla base delle decisioni assunte dal provvedimento giuntale DGR 575 del 21 settembre 2020 “Riprogrammazione dei Fondi FESR e FSE Abruzzo 2014-2020;

Il Consiglio Regionale ha approvato in data 18/05/2021 la **Legge Regionale n. 9**, “*Misure a favore delle micro, piccole e medie imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul territorio della Regione Abruzzo, nonché a favore delle imprese che hanno subito restrizioni previste per le "zone rosse" per effetto delle Ordinanze del Presidente della Regione*” pubblicata sul BURAT Speciale n. 103 del 19.05.2021;

Con **DGR n. 342 del 14.06.2021**, recante “*Riprogrammazione 2014-2020. Indicazioni procedurali per l’attuazione degli interventi ex POR FESR e FSE 2014-2020 e per la definizione del Piano Operativo Complementare 2014-2020 ex articolo 242 del D.L. 34/2020*”, la Giunta regionale ha approvato **le indicazioni operative per gli interventi** del POR FESR e FSE 2014-2020 de-programmati ex art. 242 del D.L. 34/2020 da finanziare, nelle more della effettiva attuazione del Programma Complementare Regione Abruzzo, di cui all’art. 242, comma 2 del D.L. 34/2020, mediante anticipazione con le risorse FSC;

La Giunta Regionale con successiva DGR n.115 del 01/03/2022 ha recepito quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 9 del 18/05/2021 (*entro il termine di 15 gg. dall’approvazione della legge, la Giunta Regionale provvede alla riprogrammazione delle risorse, alla definizione degli strumenti più efficaci a dare una risposta alle esigenze di liquidità e di investimento ed all’affidamento alla Società in house Fi.R.A. Spa dell’incarico di provvedere all’implementazione degli strumenti finanziari di cui all’art. 3*);

Tanto premesso si rende noto che la sezione del Fondo “Piccolo Prestito” sarà attuata dal Soggetto Gestore del FdF SAIM per il tramite di una Banca Service selezionata a seguito di procedura di evidenza pubblica, che si occuperà del service bancario connesso alla gestione dello strumento finanziario “*EX POR FESR 2014-2020 SF “Piccolo Prestito “di cui alla Legge Regionale n. 9 del 18 maggio 2021*”.

L’Avviso Pubblico infine è adottato in coerenza con la seguente normativa:

- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante “modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi”;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) in materia di tutela dei dati personali e del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy);
- Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “*Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183*”;
- la Decisione della Commissione C(2021) 3149 final del 28.04.2021, che modifica la decisione C(2015) 5818 che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Abruzzo FESR 2014-2020”, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 443 del 19 luglio 2021 l’articolo 126, comma 10, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27), che prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l’emergenza da Covid-19;
- Il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri

e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

- Il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Delibera CIPESS – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - n. 41 del 9 giugno 2021 Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020).

Normativa specifica regionale

- Si.Ge.Co. POR FESR ABRUZZO 14-20 e POR FSE Abruzzo 2014-2020. Approvazione modifica del Sistema di gestione e controllo – SI.G.E.CO di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017 – versione 8.0 approvato con Determina Dirigenziale DPA 011/72 del 05/10/2022;
- Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione, POR FESR 14/20 versione n. 9.0 – ottobre 2022, approvato con Determinazione Dirigenziale DPA011/71 del 04.10.2022;
- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8 approvato con la DGR n. 189 del 31.03.2021
- D.G.R. n. 833 del 27/12/2017 sono stati indicati gli indirizzi in merito all’attuazione delle Azioni 3.5.1 e 3.6.1 dell’Asse III e dell’Azione 3.6.1 dell’Asse IX del POR FESR Abruzzo 2014/2020 ed è stata prevista l’istituzione di un Fondo di Fondi per un importo pari a € 30.000.000,00, a fronte di un importo da versare di € 17.270.272,88 e sono state incaricate le strutture amministrative competenti di espletare le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento ai sensi dell’art. 192 del medesimo D. Lgs alla società in-house Fi.R.A. S.p.A. della gestione del Fondo di Fondi;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA 246 del 28/12/2017 recante “POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azioni 3.5.1, 3.6.1. Attuazione degli strumenti finanziari attraverso il Fondo dei Fondi SAIM “Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese” di cui al punto 27 dell’art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014- 2020, è stato disposto l’affidamento della gestione del Fondo di Fondi alla società in house Fi.R.A. S.p.A.;
- In data 28 dicembre 2017 è stato stipulato tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. l’Accordo di Finanziamento (AdF) per la gestione del Fondo di Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) istituito con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020 (di seguito AdF) con una dotazione di € 30.000.000,00, il cui importo iniziale trasferito alla società in house Fi.R.A. S.p.A. ammonta a € 17.270.272,88;
- In data 30 aprile 2018, è stato stipulato tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. il Primo Addendum all’AdF sottoscritto il 28.12.2017;
- D.G.R. n. 834 del 31.10.2018 la Giunta Regionale ha approvato: 1. Programma di Impiego delle Risorse POR-FESR 2014-2020 – STRUMENTI FINANZIARI – Azioni 3.5.1 e 3.6.1

dell'Asse III - FASE II come da Delibera n. 834/2018 al fine di consentire l'impiego dell'intero ammontare del Fondo dei Fondi SAIM; 2. ha stabilito di attivare una nuova Sezione (FASE II) del Fondo dei Fondi SAIM con nuovi prodotti finanziari a sostegno delle imprese (Azione 3.5.1: concessione di prestiti a MPMI, operanti sul territorio regionale di ammontare compreso tra 25.000,00 e 60.000,00 euro e Asse III – Azione 3.6.1: concessione di garanzie a MPMI operanti sul territorio regionale);

- DGR n.834 del 31.10.2018 ha altresì autorizzato il versamento al suddetto del Fondo di € 12.729.727,12, a completamento della dotazione di € 30.000.000;
- In data 2 novembre 2018, è stato firmato il Secondo Addendum all'AdF, sottoscritto in data 28/12/2017;
- DGR n. 577 del 30.09.2019 la Giunta Regionale ha modificato parzialmente il “Programma di Impiego delle Risorse POR-FESR 2014-2020 – STRUMENTI FINANZIARI – Azioni 3.5.1 e 3.6.1 dell'Asse III - FASE II” approvato con DGR n. 834/2018 e ha autorizzato l'Autorità di Gestione a procedere alla revisione e all'aggiornamento del Rapporto di Valutazione Ex Ante 2017 (VExA 2017) degli Strumenti Finanziari del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e a procedere con la sottoscrizione del Terzo Addendum;

Determinazione DPA011/6 del 10.03.2021 - POR FESR Abruzzo 2014-2020. Addendum Rapporto Finale del Servizio di Valutazione ex ante (VExA) sull'utilizzo degli Strumenti Finanziari del POR FESR 2014-2020 a norma dell'art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013, così come modificato dall'art. 2 (10) del Reg. (UE) 558/2020. Approvazione.

- in data 30.10.2019 è stato stipulato il Terzo Addendum all'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017 tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A.;
- DGR n. 76 del 18/02/2020 la Giunta Regionale ha stabilito di destinare le somme attribuibili al contributo dei Fondi Strutturali già impiegati per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria del POR FESR 2007-2013 - Linee di Attività I.2.2 e I.2.4 all'aumento della dotazione finanziaria del Fondo dei Fondi denominato Fondo SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) istituito con D.G.R. n. 833/2017 del 27.12.2017 fino all'importo massimo presumibile di € 40.000.000,00, istituendo un'apposita Sezione denominata “Reimpiego delle risorse POR FESR 2007-2013”;
- DGR n. 260 del 12 maggio 2020 recante “Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19”, la Giunta regionale ha adottato un primo provvedimento, del valore complessivo di 37,8 Meuro, al fine di individuare le linee strategiche da perseguire per la riprogrammazione dei PO FESR e FSE per il contrasto alle conseguenze della crisi connessa alla diffusione della pandemia da Covid-19;
- in data 29.05.2020 è stato stipulato il Quarto Addendum all'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017 tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. ai fini dell'istituzione della Sezione del Fondo dei fondi denominata “Rientri Fondo di rotazione SIF – POR FESR Abruzzo 2007-2013 per l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali già impiegati per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria – SIF - del POR FESR 2007-2013”;
- DGR n. 350 del 25 giugno 2020 recante “Attuazione di misure a contrasto dell'Emergenza

- COVID-2019. Strumenti Finanziari POR FESR Abruzzo 2014-2020. Indirizzi per la modifica 5 dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra Fi.R.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo in data 28.12.2017 così come integrato e modificato dai successivi Addenda" la Giunta Regionale ha dato mandato all'AdG di liberare risorse dal Fondo dei Fondi SAIM al fine di contrastare la crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19;
- con l'Accordo per la "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sottoscritto, in data 16/07/2020, tra la Regione Abruzzo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud, in attuazione della DGR n. 416 del 15/07/2020, le spese rendicontate per l'emergenza Covid-19, sono riassegnate all'Amministrazione proponente per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari (POC);
 - le spese de finanziate dai rispettivi POR FESR e POR FSE e che verranno finanziati con le risorse FSC riprogrammate ai sensi dell'art. 44 del dl.34/19, per favorire l'inserimento nei citati Programmi delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, annoverano anche il Fondo dei Fondi SAIM;
 - DGR n. 575 del 21 settembre 2020 recante "Riprogrammazione dei Fondi FESR e FSE Abruzzo 2014-2020, ai sensi del comma 6, dell'art. 242 del D.L. 34/2020 ai fini del contrasto dell'Emergenza Covid-2019", la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per la riprogrammazione delle risorse rese disponibili sui Programmi operativi regionali FSE e FESR 2014-2020, ai sensi dell'articolo 242, comma 6, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio), per potenziare le azioni già intraprese fini del contrasto dell'emergenza Covid-19;
 - Determina Dirigenziale n. DPA 011/6 del 10 marzo 2021, l'Autorità di Gestione ha approvato il documento denominato "Addendum al rapporto di Rapporto di Valutazione ex Ante sull'utilizzo degli strumenti finanziari del POR FESR 2014-2020 a norma dell'art. 37(2) g) del REG (UE) 1303/2013 così come modificato dall'art. 2 del REG. (UE) 558/2020;
 - in data 12.03.2021 è stata stipulata la Modifica del Quarto Addendum all'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017 tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. ai fini dell'istituzione della Sezione del Fondo dei fondi denominata "Rientri Fondo di rotazione SIF – POR FESR Abruzzo 2007-2013 per l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali già impiegati per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria – SIF - del POR FESR 2007-2013";
 - DGR n. 342 del 14.06.2021 recante: "Programmazione 2014-2020. Indicazioni procedurali per l'attuazione degli interventi ex POR FESR e FSE 2014-2020 e per la definizione del piano operativo complementare 2014-2020 ex art. 242 del Decreto-legge 34/2020";
 - DGR n. 115 del 01/03/2022 - EX POR FESR 2014-2020. Asse III e Asse IX Azione 3.6.1 e Asse III Azione 3.5.1. Approvazione dello Schema di Modifica dell'Accordo di Finanziamento del Fondo dei Fondi SAIM, sottoscritto tra la Regione Abruzzo e la Fi.R.A. S.p.A. il 28 dicembre 2017 e s.m.i. e approvato con DGR n. 833/2017. Modalità attuative della Legge Regionale n. 9 del 18 maggio 2021 e indicazioni operative;
 - La modifica all'Accordo di Finanziamento per la gestione del FdF "SAIM" (Fondo di Sviluppo per le Imprese), sottoscritto in data 28.12.2017 tra l'Autorità di Gestione Unica e Fi.R.A. S.p.A., è stato siglato in data 01.09.2022;

Sono ammessi al riparto di risorse per la Sezione A) del presente Avviso tutti i seguenti settori economici, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del Reg. (UE) 1407/2013:

- 55.10.00 - Alberghi
- 55.20.10 - Villaggi turistici
- 55.20.20 - Ostelli della gioventù
- 55.20.30 - Rifugi di montagna
- 55.20.40 - Colonie marine e montane
- 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 55.90.10 - Gestione di vagoni letto
- 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.10.42 - Ristorazione ambulante
- 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi
- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting
- 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.00 - Attività dei tour operator
- 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
- 79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

Sono ammessi al riparto di risorse per la Sezione B) del presente Avviso tutti gli altri settori economici, diversi da quelli della sezione A), purché ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del Reg. (UE) 1407/2013 (“*de minimis*”).

Nell'ambito dei settori ammessi e nel rispetto delle ulteriori esclusioni previste dalle disposizioni del Reg. (UE) n. 1407/2013 non possono beneficiare delle agevolazioni, nonostante i costi non siano individuabili, le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, dirette alla costituzione e/o alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

Alle imprese richiedenti che operano nel settore del trasporto merci su strada (ammesso a beneficio della sezione A) del presente Avviso), ai sensi dell'art. 3.3 del Reg. (UE) 1407/2013 l'importo massimo concedibile dell'aiuto, per impresa, è quello indicato di 100.000 euro per i tre esercizi finanziari considerati.

Ai sensi dell'art. 1.5 del Reg. (UE) 1407/2013, se un'impresa richiedente opera sia nei settori esclusi sia in uno o più settori che rientrano fra quelli ammessi a beneficio della sezione A) del presente Avviso, gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per settori ammessi. In tal caso il beneficiario è tenuto a dimostrare, mediante la separazione delle attività o la distinzione dei costi, e a prescindere dal massimale concedibile, (100.000 euro o 200.000 nei tre esercizi finanziari) il rispetto che le attività nei settori esclusi non godano dei benefici degli aiuti concessi.

Domanda di Ammissione – da compilare on line sulla piattaforma digitale Sportello

Allegato 1 (file PDF) - *Visura camerale rilasciata dalla CCIAA da non oltre 3 mesi prima della data di presentazione della domanda o certificato di rilascio della P.IVA se libero professionista (da allegare/uploadare alla Domanda di Ammissione sulla piattaforma digitale Sportello).*

Allegato 2 (file Excel) - *Prospetto riepilogativo delle spese sostenute (da scaricare, compilare e riallegare/uploadare alla Domanda di Ammissione sulla piattaforma digitale Sportello).*